



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

Ordinanza n. 12 del 07.04.2020

Oggetto: MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 - CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI PER IL GIORNO 12 APRILE 2020 (PASQUA) E 13 APRILE 2020 (LUNEDI' DELL'ANGELO)

IL SINDACO

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'Ordinanza del 21 Febbraio 2020 del Ministero della Salute, con la quale sono state individuate le “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”, disponendo prescrizione da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente;
- il Decreto-legge n. 6 del 23 Febbraio 2020, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del Decreto legge 23 Febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 25 Febbraio;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 Febbraio 2020;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26.02.2020, avente per oggetto: “*misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° Marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;
- i successivi D.P.C.M. 08/03/2020, 09/03/2020, con i quali sono state adottate nuove misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio;



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –

Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 Marzo 2020 e del 22 Marzo 2020: *Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 recante: *“Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19”*;

Dato atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 proroga fino al 13 aprile 2020 dell'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell' 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020, adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Richiamato che l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 che prevede che i Sindaci possano adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza purché non in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti previsti al comma 1 del medesimo articolo;

Preso atto che l'articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, stabilisce che le misure adottate con ordinanza contingibile e urgente dai Sindaci secondo l'articolo 3 dello stesso decreto:

- sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell'art. 650 del Codice penale
- se il mancato rispetto dei precetti avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sopra richiamate sono aumentate fino a un terzo.
- si applicano le disposizioni per le sanzioni accessorie e procedurali previste nella stesso articolo;

Ritenuto che in occasione delle imminenti festività pasquali la eventuale possibilità di accesso alle strutture di vendita ed esercizi commerciali potrebbe concretamente aggravare il rischio che si verificano assembramenti incontrollabili mentre il controllo delle Forze di Polizia deve inevitabilmente rivolgersi verso le arterie stradali ed i luoghi pubblici, (aree verdi, ville, parchi, giardini, ecc.) di possibile movimento e ritrovo di persone;

Ravvisata l'opportunità, stante l'attuale emergenza sanitaria, di ridurre e contenere il più possibile ogni spostamento in relazione alle imminenti festività pasquali, in stretta aderenza con le disposizioni sopra richiamate, anche al fine di evitare ulteriori assembramenti di persone e facilitare i controlli all'uopo predisposti da parte delle Forze dell'ordine, disponendo la chiusura di tutti gli esercizi commerciali al dettaglio su area privata e pubblica, di generi alimentari e non alimentari e di prima necessità, ad eccezione di farmacie e parafarmacie;

Ritenuto, pertanto, che per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e dare attuazione alle disposizioni contenute nei precitati D.P.C.M., occorre procedere alla sospensione delle suddette attività al fine di tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. N. 267 del 18 Agosto 2000.

VISTO lo Statuto Comunale.



Comune di San Vito Romano

Provincia di Roma

Borgo M. Theodoli, 34 – Cap.00030 –
Tel.06.9571006 - Fax 06.9572155 - www.sanvitoromano.rm.gov.it

VISTO l'art. 50, commi 5 e 6, del D.Lgs. 267/2000.

ORDINA

Per le motivazioni riportate in premessa e qui da intendersi integralmente richiamate

1) La chiusura al pubblico per domenica 12 aprile (Santa Pasqua) e lunedì 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) di tutte le attività commerciali al dettaglio su area privata e pubblica, ad eccezione di farmacie e parafarmacie. Viene fatta salva la consegna a domicilio di prodotti e pasti pronti programmata per gli stessi giorni.

2) che la presente ordinanza sia portata a conoscenza di tutti i soggetti interessati.

3) la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo;
- Al Comando di Polizia Locale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di SAN VITO ROMANO (RM).

Per la violazione della presente ordinanza sindacale sono previste le sanzioni così come definite dall'art. 4 (sanzioni e controlli) del D. L. 25 marzo 2020, n. 19 – e dell'art. 35, comma 4 della Legge Regionale n. 22 del 6 novembre 2019.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

AVVERTE

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

IL SINDACO
Maurizio Pasquali